



Statuto

ALLEGATO
REPERTORIO
RACCOLTA

“A”
n: 32.918.
n: 14.836.



STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione “**COEASY – Società di mutuo soccorso**” più brevemente denominata SMS. L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione “Ente del Terzo settore” o l'acronimo ETS avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni o mediante altra modalità prevista dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 44, comma 2 del d.lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. E' disciplinata, oltre che dalle suddette leggi, dalle vigenti norme in materia di società di mutuo soccorso e dal presente statuto.

Art. 2 – Sede e durata

COEASY – SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO, che nel presente Statuto viene indicata per brevità con l'acronimo SMS, ha sede legale in **BARLETTA**.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la SMS.

La sua durata è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

La SMS può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla SMS stessa.

La SMS può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La SMS ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali, economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto;

- b)** svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai Soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla SMS, oppure collettivamente in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, anche potendo stipulare a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
- c)** erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi che in forma diretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza con le disposizioni di legge;
- d)** erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità, non autosufficienza e malattia;
- e)** erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- f)** erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- g)** organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- h)** poter svolgere anche altre attività secondarie e strumentali, nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente; dette attività saranno regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.

Per la realizzazione di quanto previsto dai punti precedenti del presente articolo, la SMS potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente statuto. In particolare, COEASY SMS, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- promuovere, istituire e gestire fondi sanitari integrativi e aziendali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- effettuare tutte le operazioni, comprese quelle di natura mobiliare ed immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto sociale;
- costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e ss. del codice civile.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare dal Consiglio di Amministrazione, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SMS, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Possono divenire soci ordinari anche i minori di età ed in tal caso i rapporti con la SMS saranno tenuti da chi esercita la potestà o la tutela.

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci, in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei cui confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla SMS, nei termini e alle condizioni previsti dai regolamenti interni; hanno diritto di voto, come meglio disciplinato in seguito; hanno diritto di prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali, facendone richiesta a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., posta elettronica ordinaria, indirizzate alla SMS la quale comunica al socio entro 30 giorni dalla ricezione luogo, data ed ora il cui il socio può esaminarli; hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I Soci possono essere: Soci ordinari, Soci Partner, Soci Partner Beneficiari e Soci promotori mutualistici.

Art. 5 – Soci ordinari

Sono Soci ordinari della SMS le persone fisiche che intendono partecipare allo scambio mutualistico in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della SMS devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione comunica l'ammissione all'aspirante socio e provvede all'iscrizione sul libro dei soci, la qualità di socio si assume dalla data della delibera del CdA con la quale è accolta la domanda. Il rigetto della domanda di ammissione a socio va motivato e comunicato all'aspirante socio entro 30 giorni dalla data della delibera del CdA. L'aspirante socio nei successivi 30 giorni può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale provvede nella prima riunione successiva.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie – con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la SMS.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso delle quote associative e dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.6 – Soci Partner

I soci Partner sono le persone fisiche titolari di partita iva e le persone giuridiche che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione per sé stessi e per tutti i propri dipendenti/associati/iscritti/clienti, o categorie di essi. secondo le modalità e i tempi oggetto di deliberazione del CDA. L'ammissione a socio partner è subordinata al versamento della quota associativa annuale, propria di questa categoria, stabilita di anno in anno dal CDA, nonché al versamento del contributo di base e/o aggiuntivo – corrispondente ai sussidi di volta in volta richiesti – per sé stessi e per tutti i propri dipendenti/associati/iscritti/clienti, o categorie di essi, in osservanza dei Regolamenti. E' ammessa, altresì, la nomina a socio Partner di altre società di mutuo soccorso e Casse di Assistenza Sanitaria Integrativa, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi Sanitari integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modifiche, in rappresentanza dei lavoratori iscritti. Ogni socio Partner ha diritto di voto nelle Assemblee, e se persona fisica, può essere eletto a cariche sociali. Valgono per i Soci Partner le stesse norme per l'ammissione, sospensione, recesso ed esclusione, previste dall'art.5 per i soci ordinari.

Art. 7 – Soci partner beneficiari

Sono considerati Soci Partner Beneficiari tutte le persone fisiche dipendenti/associati/iscritte/clienti del Socio Partner di cui all'Art. 6; la qualifica di Socio Partner Beneficiario viene acquisita automaticamente (per sé e per i familiari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dal sussidio), al momento dell'ammissione della Società, Associazione, Azienda, Enti di cui fanno parte, a Socio Partner (ed anche a seguito di convenzioni sottoscritte, definite in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che integrativi e aziendali degli stessi), senza il versamento di alcuna quota associativa aggiuntiva. I Soci Partner Beneficiari tutelano i propri interessi e partecipano alle decisioni dell'assemblea tramite il voto del socio Partner di cui sono dipendenti/associati/iscritti/clienti, pertanto non hanno diritto di voto, e non possono essere eletti alle cariche sociali. I suddetti soci perdono la qualità di Socio Partner Beneficiario se non più dipendenti/associati/iscritti/clienti del Socio Partner di cui all'art. 6 - in tal caso conservando il diritto alle prestazioni relative ai sussidi richiesti sino alla loro scadenza - salvo che non chiedano di essere iscritti quali soci ordinari con conseguente versamento di quote e contributi e assunzione degli obblighi dei soci ordinari. Sono considerati altresì Soci Partner Beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci Ordinari che abbiano fatto richiesta di Sussidi per i familiari stessi; in tal caso, i familiari medesimi manterranno la qualifica di Soci Partner Beneficiari, sino alla scadenza del relativo Sussidio che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Art.8 – Soci promotori mutualistici

Per una maggiore divulgazione degli scopi e dell'attività mutualistica, la Mutuo Soccorso può avvalersi di promotori mutualistici appositamente incaricati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Esecutivo e/o il Consiglio di Amministrazione medesimo. La Mutuo Soccorso accetterà i Soci Promotori Mutualistici attraverso la sottoscrizione di appositi Incarichi.

I Soci Promotori possono essere persone fisiche o persone giuridiche:

- a) L'ammissione a Socio Promotore Mutualistico persona fisica, è subordinata alla iscrizione alla Mutuo Soccorso in qualità di Socio Ordinario ed al versamento della relativa quota associativa annuale; parimenti, il mantenimento della qualifica di Socio Promotore Mutualistico è subordinato al mantenimento della qualifica di Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, i Soci Promotori avranno diritto a sottoscrivere i Sussidi Sanitari messi a disposizione dalla Mutuo Soccorso.
- b) L'ammissione a Socio Promotore persona giuridica non prevede l'iscrizione della stessa in qualità di Socio Ordinario. I Dipendenti o Soci del Socio Promotore persona giuridica di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento delle attività di promozione mutualistica, dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Mutuo Soccorso in qualità di Soci Ordinari e presen-

tare domanda da Soci Promotori Mutualistici persone fisiche.

c) I Soci Promotori Mutualistici si impegnano alle contribuzioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali e idonee allo svolgimento dell'attività, all'osservanza dei regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

d) I Compiti dei promotori mutualistici sono la ricerca e il primo contatto con i potenziali nuovi soci. Lo svolgimento dei compiti dei promotori mutualistici e le loro spettanze sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme del d.lgs. 117/2017 e succ. modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto della SMS ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della SMS, finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;

b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

c) versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come determinati dal Regolamento o, in mancanza, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10 – Scioglimento del vincolo

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e, in caso di Ente o persona giuridica, per estinzione dello stesso.

Art. 11 – Recesso

Il Socio può recedere dalla SMS. Egli deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di amministrazione della SMS.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 12 – Esclusione

Il socio può essere escluso con delibera del Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per:

a) inadempienza o inosservanza da parte del socio dello statuto e dei regolamenti;

b) morosità del socio nel pagamento dei contributi comunque denominati;

c) comportamenti del socio dannosi per la SMS e/o per il suo funzionamento;

d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della SMS;

e) quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera motivata di esclusione dovrà essere comunicata con PEC o lettera raccomandata a.r. al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci che deve avvenire entro 30 giorni dalla data della delibera. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, il socio può proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto.

TITOLO IV **ORGANI SOCIALI E LORO POTERI**

Art. 13 - Organi della Società

Gli Organi della SMS sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 14 – Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe ovvero 5 allorché il numero dei soci sarà uguale o superiore a 500. Ai Soci partner di cui all'art. 6 del presente Statuto, con apposito Regolamento interno, possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SMS.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) eleggere e revocare il Consiglio di amministrazione;
- d) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- i) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) deliberare la trasformazione, fusione o scissione della società;
- 3) procedere allo scioglimento della SMS nominando i liquidatori;
- 4) deliberare su ogni argomento relativo allo scioglimento, di natura anche patrimoniale.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati e sul sito web.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della SMS, per lettera raccomandata.

L'avviso va pubblicato sul sito web e può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SMS e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I Soci partner beneficiari possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria, sui punti 1, 2 e 4 dell'art. 13 co. 4, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea delibera sullo scioglimento della società con il voto di tre quarti dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SMS, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 17 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è formato da 3 (tre) a 11 (undici) Consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Art. 18 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- e) redigere ed approvare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) deliberare l'ammissione, il recesso, la sospensione e l'esclusione dei Soci;
- h) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- i) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi;
- j) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità nonché su richiesta dell'Organo di Controllo se esistente. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza a mezzo telegramma o PEC, in modo che i consiglieri ed i componenti dell'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale, il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere effettuate anche in teleconferenza o videoconferenza. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono a voto palese o a scrutinio segreto quando viene richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta reiezione della proposta. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SMS, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 21 – Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SMS procede alla nomina dell'Organo di controllo collegiale o monocratico. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla SMS e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni o, qualora la SMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, viene nominato il revisore legale dei conti monocratico o collegiale ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile e della legislazione nazionale in materia; in tali ipotesi l'organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE, RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 22 – Organismo di conciliazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la SMS, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli Organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio del luogo in cui la SMS ha la propria sede legale, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. (In alternativa o qualora la Camera di commercio non abbia provveduto ad istituire il servizio arbitrale, le eventuali controversie tra Socio e SMS potranno essere risolte attraverso un Organismo di conciliazione concordato tra le parti stesse).

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle Parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale del luogo in cui la SMS ha la propria sede legale.

Art. 23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SMS può essere costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Del patrimonio sociale, una parte stabilita dal Consiglio, resterà nella cassa della SMS allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione e l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi (l'indicazione non ha carattere tassativo): a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato; i titoli dovranno essere al più presto intestati alla SMS; b) in cartelle di Istituti o di Società nazionali di Credito Fondiario; c) in depositi presso le Casse Postali di Risparmio Ordinarie, di Istituti Bancari; d) in polizze con Compagnie Assicuratrici di prim'ordine; e) in tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo, dell'oggetto e delle altre attività sociali previste dal presente Statuto.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della SMS.

In caso di scioglimento della SMS, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei voti, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 25 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, corredato degli allegati di cui all'art. 13 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni e della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 26 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice civile.

Firmato: Francesco Dibenedetto - Lorusso Francesco - Monterisi Vito - Alberto Laraspata - Cautela Antonio Saverio Nicola - Nenna Pasquale - Giovanni Battista Brandi Notaio (vi e' il segno del sigillo).

